

OGGETTO: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA N. 971/2015 PROMOSSA DA DRIUSSO NERINA E BANDOLIN ALEX CONTRO ZAMARIAN NICOLINA, MEOTTO ENNIO, BARIZZO ARMANDO E DAGNAR WALLNOFFER ED IL COMUNE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

- che in data 15.06.2012 è stato notificato al Comune di San Michele al Tagliamento l'atto di citazione avanti alla Corte D'Appello di Venezia nel processo R.G. 413/12 , promosso dai Sigg. Bandolin Alex e Driusso Nerina contro i Sigg. Meotto Ennio, Zamarian Nicolina, Baruzzo Armando e Wallnofer Dagmar, nonché contro il Comune medesimo , per la riforma della sentenza n. 263 depositata il 12.12.2011 dal Tribunale di Portogruaro con la quale è stata respinta la domanda dei Sigg. Driusso e Bandolin con la quale hanno chiesto che l'immobile denominato "Residence Edera", confinante con il lotto di proprietà dei ricorrenti, realizzato a ml. 7,50 dal preesistente edificio venga arretrato alla distanza minima inderogabile tra pareti finestrate e pareti di edifici fissata dal D.M. 1444/68 ;
- che nella causa in oggetto i ricorrenti hanno richiesto anche al Comune il risarcimento del danno, mentre i convenuti contestando la succitata richiesta chiesero di chiamare in causa il Comune di San Michele al Tagliamento, richiesta non autorizzata dal Giudice che ha emesso in seguito la sentenza n.263/2011;
- che in quel momento è stato ritenuto necessario ed opportuno costituirsi nel giudizio anzidetto, poichè chiamati in causa ed a tutela e difesa dell'operato di questa Amministrazione Comunale, anche al fine di non incorrere in richieste di danni e di non arrecare danno erariale all'Ente;
- che la suddetta causa si è conclusa con la sentenza della Corte d'Appello di Venezia –Seconda Sezione Civile n. 971/2015, pubblicata il 13.04.2015, con la quale è stato respinto l'appello con conseguente assorbimento di ogni domanda di manleva svolta dai convenuti appellati , Meotto Ennio ed altri contro il Comune, nonché condannata la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, quantificate in Euro 15.000,00 complessivi per ciascuna parte processuale appellata, oltre oneri previsti per legge;

Dato atto che in data 11.11.2025 lo Studio Legale Barel Malvestio di San Vendemiano in qualità di patrocinatore del Comune ha trasmesso il ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.971/2015, proposto dai Sigg.ri Driusso Nerina e Bandolin Alex;

Ritenuto necessario ed opportuno costituirsi anche nel giudizio anzidetto, poichè chiamati in causa per la tutela e difesa dell'operato di questa Amministrazione Comunale, al fine di non incorrere in richieste di risarcimento danni ,arrecando in tal modo danno erariale all'Ente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

Dato atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente riportati, la costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento nel ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.971/2015, proposto dai Sigg.ri Driusso Nerina e Bandolin Alex contro i Sigg. Meotto Ennio, Zamarian Nicolina, Baruzzo Armando e Wallnofer Dagmar, nonchè contro il Comune medesimo ;
2. di dare atto che la procura alle liti verrà sottoscritta dal Sindaco ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera a) del vigente Statuto comunale, il quale dispone "...la rappresentanza del Comune, compresa la rappresentanza legale in giudizio...";
3. *di dare atto che ad ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione, ivi compresi il conferimento dell'incarico di patrocinio legale, l'approvazione e sottoscrizione del disciplinare d'incarico, nonché l'assunzione di apposito impegno di spesa, provvederà con successiva determinazione il dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio;*

Con separata votazione , stante l'urgenza, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.